Riunione del 7 maggio 2014

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 41

Sono presenti: - Avv. Antonio Amato - Presidente f.f.- Estensore
- Avv. Andrea Ordine - Componente
- Avv. Antonio Mennuni - Componente

34.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- CHIARINI JACOPO – Atleta

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **CHIARINI Jacopo:** "*Per avere, in data 18 settembre 2013, al termine dell'incontro amichevole disputatosi a Grottazzolina (FM) tra la Volley '79 Civitanova Marche e la ASD M.&G. Scuola Pallavolo aggredito fisicamente il sig. Adrian Pablo Pasquali, provocando a quest'ultimo lesioni tali da costringerlo a recarsi presso il Pronto Soccorso di Macerata, con violazione dell'art. 10, Statuto FIPAV, dell'art. 16, Statuto FIPAV, dell'art. 19, RAT FIPAV, nonché con la contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 49, Regolamento Giurisdizionale FIPAV, lettera b)*";

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 07 Maggio 2014, laddove, alla presenza del rappresentante della Procura, era presente di persona l'incolpato Jacopo Chiarini che rilasciava spontanee dichiarazioni in merito ai fatti oggetto di incolpazione;

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate in occasione dell'udienza del 07 Maggio 2014;
- Preso atto della memoria difensiva depositata dall'incolpato innanzi alla Procura Federale;
- Udite dichiarazioni rese dall'incolpato in occasione dell'udienza del 07 Maggio 2014;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto pervenuto alla Procura Federale in data 15 ottobre 2013, a mezzo del quale, l'Avv. Renato Fortuni, in nome e per conto del sig. Adrian Pablo Pasquali, segnalava il comportamento tenuto in data 18 settembre 2013 dal sig. Jacopo Chiarini, il quale, al termine dell'incontro amichevole disputatosi a Grottazzolina (FM) tra la Volley '79 Civitanova Marche e la ASD M.&G. Scuola Pallavolo, aggrediva fisicamente il sig. Adrian Pablo Pasquali, provocando a quest'ultimo lesioni tali da costringerlo a recarsi presso il Pronto Soccorso di Macerata, ove gli veniva diagnosticata una "*ferita LC della regione frontale sx e lieve contusione del ginocchio sx da aggressione*", con prognosi di dieci giorni. Allegava, l'esponente, anche un video rappresentativo dei fatti oggetto del presente procedimento.

La Procura Federale, pertanto, acquisita la documentazione, comunicava atto di incolpazione cui faceva seguito una memoria difensiva dell'incolpato, nella quale sostanzialmente non negava di aver avuto un diverbio con il Sig. Pasquali, giustificando tale condotta quale conseguenza delle ripetute provocazioni subite durante l'incontro in

oggetto. A sostegno di quanto affermato, l'incolpato produceva n. 4 dichiarazioni testimoniali.
Esaurita la fase istruttoria,la Procura Federale, ritenendo meritevole di sanzione disciplinare la condotta posta in essere dall'incolpato,deferiva lo stesso innanzi a questa Commissione con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

******

Or bene, in merito alla vicenda che ci occupa, questa Commissione ritiene che la condotta posta dal tesserato Chiarini sia meritevole di sanzione disciplinare nei limiti che qui di seguito si espongono.
Appare pacifico, infatti, perché ammesso anche dal Sig. Chiarini sia nella memoria depositata innanzi alla Procura Federale che durante l'udienza del 07 Maggio 2014, che al termine dell'incontro amichevole disputatosi a Grottazzolina (FM) tra la Volley '79 Civitanova Marche e la ASD M.&G. Scuola Pallavolo, sia nato un pesante diverbio tra l'odierno incolpato e il Sig. Pasquali.
Al contrario, sempre in sede di udienza, il Sig. Chiarini ha negato di aver aggredito fisicamente il Pasquali, sostenendo di essere stato coinvolto in una situazione di conflitto verbale e tensione generale verificatasi al termine del suddetto incontro, che aveva coinvolto più persone presenti.
Invero, questa Commissione, dopo aver visionato attentamente il DVD della partita, ritiene che dalla riproduzione delle immagini emerge chiaramente che al termine della partita, il sig. Jacopo Chiarini, si avvicinava minacciosamente verso la panchina della squadra avversaria, ma non vi è traccia della denunciata aggressione fisica così come descritta nell'esposto, cosicché non può essere affermato con certezza che l'odierno incolpato sia l'autore della condotta in esame.
Conseguentemente, non possono ritenersi rigorosamente provate le circostanze dedotte nell'esposto in merito alla predetta aggressione, potendo, le lesioni riportate dal Pasquali, essere riconducibili anche ad un clima di tensione e aggressività generale al termine dell'incontro, a cui hanno partecipato, anche per sedare gli animi, più persone.
Ciò nonostante, a prescindere da ogni sforzo interpretativo in ordine alla qualifica dell'aggressione operata nei confronti del Pasquali da parte del Chiarini, per quanto risulta dagli atti del procedimento, si ritiene la condotta tenuta da quest'ultimo meritevole di adeguata censura allorché questa risulta essere stata, comunque,palesemente aggressiva, violenta, ingiuriosa e minacciosa.
Tale condotta si ritiene contraria ai principi di lealtà e correttezza sportiva a cui ogni tesserato deve attenersi in qualsiasi manifestazione sportiva riconducibile alla Federazione sportiva di appartenenza, con la conseguente sanzione disciplinare che appare congruo irrogare come in dispositivo

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Jacopo Chiarini la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due.
Roma, 15 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Avv.Thomas Martone